Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013 (Pres. est., G. Servetti)

Procedimento per l'esecuzione giudiziale del titolo da cui dipende il diritto al mantenimento – Domanda riconvenzionale del resistente per ottenere una riduzione del mantenimento stesso – Ammissibilità - Esclusione

La domanda riconvenzionale proposta dal resistente convenuto in giudizio dal ricorrente che abbia agito in processo per l'esecuzione del titolo da cui dipende il suo diritto al mantenimento, non può essere stimata ammissibile in ragione della sua strutturale estraneità all'oggetto del contendere quale dalla parte ricorrente individuato, oggetto che trova il suo essenziale presupposto nell'operatività di un titolo esecutivo già esistente e affatto suscettibile di essere posto in discussione, nella sede adita, relativamente al *quantum debeatur*, atteso che diversamente si integrerebbe una sorta di inefficacia del titolo medesimo in relazione alla sola proposta istanza intesa a vedere garantito il credito alimentare nella fase meramente attuativa della riscossione

## Ordine di distrazione – Art. 3 Legge 219/2012 – Richiamo della Legge 898/1970 -

L'art. 3 comma II legge 219/2012 deve essere nella sua strutturazione visto come estensione alla tutela dei figli nati da coppia non coniugata dell'omologa fattispecie coniata dal legislatore del 1987 nella disciplina divorzile, così accordandosi *prevalenza* al preciso richiamo della norma di cui all'art. 8, secondo comma e seguenti, legge div. piuttosto che al meno efficace riferimento all'ordine che il giudice può essere chiamato a impartire. Ne discende l'inammissibilità della domanda proposta dall'avente diritto per ottenere il provvedimento di distrazione a mezzo dell'intervento giudiziale, non occorrendo ai fini in parola procedere all'instaurazione di procedimento giudiziale alcuno.



**Letto** il ricorso proposto da ....., inteso a conseguire ordine di pagamento diretto da parte di ... S.p.A., quale datore di lavoro dell'obbligato ..., dell'assegno mensile di € 250,00= da quest'ultimo dovuto quale contributo al mantenimento del figlio minore ..., nato nell'ottobre 1998 e da entrambi i genitori riconosciuto, in forza di sentenza n. 3011/2010 resa da questo Tribunale il 17 febbraio – 8 marzo 2010 (già intervenuta a modificare il maggiore importo mensile statuito con precedente sentenza n. 13959 del 2006);

**premesso** che la ricorrente ha agito richiamando il disposto normativo di cui all'art. 156, sesto comma, c.c. e così assumendo l'inadempimento dell'obbligato il quale si sarebbe limitato a corrispondere il minor importo di € 150,00= a decorrere dai primi mesi del 2012 e sarebbe del pari incorso in frequenti ritardi;

premesso che il convenuto ha provveduto a ritualmente costituirsi in giudizio per resistere alla domanda ed esporre le personali difficoltà economiche, vuoi per la nascita di altri due figli (uno solo dei quali venuto alla luce successivamente alla richiamata sentenza del febbraio/marzo 2010) vuoi per l'operata duplice cessione del quinto dello stipendio "una delle quali contratta al fine di pagare le spese legali di cui alla sentenza del 2010, non rimborsate dalla signora ...", di talché ha in via riconvenzionale proposto istanza di modifica della vigente regolamentazione economica con rideterminazione dell'assegno a suo carico in € 150,00= mensili, quanto a dire nel ridotto ammontare incontrovertibilmente ormai da tempo corrisposto;

**premesso** che il tentativo esperito dal Collegio a favore di una soluzione conciliativa della controversia nei suoi plurimi profili non ha sortito esito positivo;

**ritenuto**, allora e in primo luogo, che la domanda riconvenzionale del resistente non può essere stimata ammissibile in questa sede in ragione della sua strutturale estraneità all'oggetto del contendere quale dalla parte ricorrente individuato, oggetto che trova il suo essenziale presupposto

nell'operatività di un titolo esecutivo già esistente e affatto suscettibile di essere qui posto in discussione relativamente al *quantum debeatur*, atteso che diversamente si integrerebbe una sorta di inefficacia del titolo medesimo in relazione alla sola proposta istanza intesa a vedere garantito il credito alimentare nella fase meramente attuativa della riscossione;

**ritenuto**, in secondo luogo, che la ricorrente ha erroneamente invocato l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 156, sesto comma, c.c., atteso che ha con ciò trascurato di porre mente alla innovativa disciplina introdotta (con effetto dal 1° gennaio 2013, laddove il ricorso introduttivo è stato depositato il 30 gennaio seguente) con legge 10 dicembre 2012, n. 219 e segnatamente dall'art. 3, comma secondo, di nuovo conio, elettivamente deputato alla predisposizione di un sistema di garanzie a tutela del credito per il mantenimento dei figli nati, come nella specie, da coppia non coniugata;

**rilevato**, infatti, che la previsione di nuova introduzione nell'ordinamento sancisce che "il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1° dicembre 1970, n. 898";

**rilevato** che la disposizione già nell'immediatezza si presenta come nella stessa sua strutturazione ambigua, in quanto, per un verso, richiama l'istituto disegnato nella legge divorzile ma, per altro verso, tratteggia il sistema di tutela previsto per il procedimento di separazione coniugale;

**rilevato**, invece, che le differenze tra i due istituti richiamati sono sostanziali ed evidenti, atteso che in materia di separazione, ai sensi dell'art. 156 comma sesto c.c., l'*iter* che determina la distrazione di parte dei crediti spettanti all'obbligato fa capo a un procedimento giurisdizionale in cui la distrazione stessa è costituita per effetto del provvedimento giudiziale, mentre nel rito divorzile la situazione è del tutto differente e prescinde da qualsivoglia intervento dell'autorità giudiziaria, configurandosi come procedura stragiudiziale quantunque, attraverso un percorso dettagliatamente disegnato nelle sue cadenze, volta a consentire la più efficace attuazione di un provvedimento dalla A.G. emesso;

rilevato che, pertanto, il legislatore della Novella n. 219/2012 sembra aver voluto recepire, nella nuova previsione, entrambi i due istituti già presenti nell'ordinamento, realizzando in tal modo una sorta di *tertium genus* che presenta una forte ambiguità sia strutturale che funzionale atteso che, da un lato, si prevede che sia il giudice ad ordinare al *debitor debitoris* di versare le somme spettanti all'avente diritto e, dall'altro, si stabilisce che ciò avvenga secondo il rito divorzile che non presuppone affatto l'intervento giudiziale;

**ritenuto** che non reputa questo Collegio di aderire alla tesi, pure nell'immediatezza dell'entrata in vigore della disciplina da taluno prospettata, secondo la quale l'intenzione del legislatore sarebbe, in concreto, quella di introdurre un modello «ibrido» in cui l'ordine del giudice avrebbe la funzione, da un lato, di rimuovere la necessità dell'attesa dei trenta giorni, e dall'altro, di risolvere la questione relativa alla doverosità della condotta del terzo, atteso che detta opzione interpretativa sarebbe destinata a dar vita a un'insanabile aporia con la stessa finalità della legge n. 219/2012, posto che, se il fine del *corpus juris* è quello di parificare il trattamento dei figli nati o meno da coppia coniugata, risulterebbe quanto meno inappagante apprezzare, per i figli nati da coppia il cui matrimonio sia stato dichiarato sciolto, un sistema di distrazione delle somme fondato sulla mera iniziativa dell'avente diritto e, per i figli nati fuori dal matrimonio, una forma di tutela che, invece, richiede un procedimento giurisdizionale con l'obbligato ricorso al giudice;

**ritenuto**, inoltre, che il nuovo sistema di garanzie accordato dal legislatore alla prole nata da genitori non coniugati sembra nel suo complesso elettivamente ispirarsi al regime proprio della disciplina della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, dal momento che: 1) la prima delle norme, in materia di obbligo di prestare garanzie reali e personali, non fa altro che estendere alle nuove controversie il regime giuridico previsto dalla legge divorzile; 2) la seconda delle norme, in materia di sequestro, è a sua volta diretta a estendere alle nuove controversie la disciplina prevista dalla legge divorzile, attraverso l'espresso richiamo all'istituto delineato dall'art. 8, settimo comma, legge div.;

**ritenuto** che da ciò è ragionevole inferire che con la terza delle richiamate previsioni – quella, appunto, sulla distrazione delle somme del *debitor debitoris* – il legislatore non volesse in concreto altro che estendere alle nuove controversie, anche in questo caso, la disciplina già presente nella legge sul divorzio, così come novellata dalla legge n. 74 del 1987 e in allora dettata dal dichiarato intendimento legislativo di favorire una pronta ed efficace tutela del credito alimentare senza necessità di intervento del giudice, ovvero con procedura per così dire semplificata e demandata, benché con rigida regolamentazione della scansione delle attività propedeutiche, all'iniziativa del creditore;

**ritenuto**, ancora, che la *ratio* della disposizione – poi tradotta in un articolato che già si è visto contraddittorio - è ricavabile anche dai lavori parlamentari: originariamente, infatti, il tema delle "garanzie" era trattato, nel disegno di Legge n. 2805, nella proposta di un "art. 711-*undecies* c.p.c.", in cui si optava per il recepimento integrale dell'art. 156 c.c., nel mentre nella riscrittura dell'art. 3 della legge – passandosi dalla introduzione di un rito *ad hoc* per i figli nati fuori dal matrimonio alla sola riorganizzazione delle competenze in seno all'art. 38 disp. att. c.c. – è stata adottata un'ottica riformatrice di tipo "unificante", con l'intenzione di eliminare ogni discrasia nel trattamento tra i figli *già* naturali e quelli *già* legittimi;

rilevato che in questo percorso di omologazione si registra, tuttavia, la dimenticanza che il richiamo normativo alla legge divorzile avrebbe di per sé escluso la previsione di un ordine del giudice, quanto a dire proprio di quell'intervento giurisdizionale che il più accorto legislatore del 1987 aveva (e del tutto consapevolmente, come si evince dalla Relazione di presentazione al Senato) inteso eliminare, con finalità di semplificazione della procedura e, quindi, di maggiore efficacia dello strumento di protezione del credito;

**ritenuto**, infine, che l'interpretazione che milita verso il ricorso diretto alla distrazione, mediante procedura stragiudiziale, è altresi suggerita da una lettura semplificante che privilegia il principio di ragionevole durata del processo in tutte le sue articolazioni, principio che deve essere finalisticamente salvaguardato attraverso accorgimenti atti a far sì che il carico giudiziario sia deflazionato piuttosto che appesantito da nuovi modelli processuali e, per di più, dalla creazione di un modello che non si conformi né all'uno né all'altro di quelli già esistenti nell'ordinamento ma, in buona sostanza, raccolga in sé i profili di minore salvaguardia ed efficacia di ciascuno di essi;

ritenuto che neppure può essere trascurato l'indicatore proveniente dalla generale impostazione legislativa degli ultimi anni: con il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il legislatore ha invero chiaramente manifestato l'intenzione di volere ridurre la frammentazione dei procedimenti giurisdizionali e arrestare la proliferazione dei modelli processuali differenziati in quanto "la moltiplicazione dei modelli è fonte di complicazioni e inefficienza", di talché, essendo queste le linee guida dell'intervento legislativo, l'interpretazione dell'art. 3, comma secondo, legge n. 219/2012 che estende un rito già esistente alle nuove controversie è certamente preferibile a quella che, invece, propone l'introduzione di un nuovo modello processuale ibrido e, come tale, già di per sé comportante difficoltà interpretative ed attuative;

**ritenuto**, conclusivamente, che l'istituto la cui applicazione è stata (ancorché con la già evidenziata imprecisione, dovuta all'espresso richiamo all'art. 156, sesto comma, c.c. applicabile solo sino all'entrata in vigore della Novella n. 219) in questa sede invocata dalla ricorrente deve essere nella sua strutturazione visto come estensione alla tutela dei figli nati da coppia non coniugata dell'omologa fattispecie coniata dal legislatore del 1987 nella disciplina divorzile, così accordandosi *prevalenza* al preciso richiamo della norma di cui all'art. 8, secondo comma e seguenti, legge div. piuttosto che al meno efficace riferimento all'ordine che il giudice può essere chiamato a impartire;

**ritenuto** che dalle riferite osservazioni discende l'inammissibilità della proposta domanda, non occorrendo ai fini in parola procedere all'instaurazione di procedimento giudiziale alcuno;

**ritenuto** che l'assoluta novità delle questioni trattate comporta che non sia ravvisabile soccombenza alcuna e che pertanto possano le spese processuali essere interamente tra le parti compensate,

Visto l'art. 3, comma secondo, c.c. legge 10 dicembre 2012 n. 219,

- 1 DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO PROPOSTO DA ....;
- 2 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del resistente;
- 2 SPESE COMPENSATE.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 24 aprile 2013. Si comunichi.

Il Presidente est. *dr.ssa Gloria Servetti* 

